Gazzetta ufficiale

ISSN 0378-7028

L 117

44º anno 26 aprile 2001

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità
	SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
	Comitato misto SEE
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 9/2001, del 23 febbraio 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
	★ Decisione del Comitato misto SEE n. 10/2001, del 23 febbraio 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 11/2001, del 28 febbraio 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2001, del 23 febbraio 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
	* Decisione del Comitato misto SEE n. 13/2001, del 23 febbraio 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IT

2

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2001, del 23 febbraio 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	11
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 15/2001, del 28 febbraio 2001, che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE	13
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 16/2001, del 28 febbraio 2001, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE	16
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2001, del 28 febbraio 2001, che modifica gli allegati X (servizi audiovisivi) e XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE	21
	*	Decisione del comitato misto SEE n. 18/2001, del 23 febbraio 2001, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE	23
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2001, del 23 febbraio 2001, che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE	24
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2001, del 23 febbraio 2001, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE	26
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 21/2001, del 23 febbraio 2001, che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE	28
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2001, del 23 febbraio 2001, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE	30
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2001, del 23 febbraio 2001, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE	32
	*	Decisione del Comitato misto SEE n. 24/2001, del 23 febbraio 2001, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE	33

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 9/2001

del 23 febbraio 2001

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 104/2000 del Comitato misto SEE del 30 novembre 2000 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (²),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 L 0040**: Direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2000 (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9)».

⁽¹⁾ GU L 45 del 15.2.2001, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.

Articolo 2

I testi della direttiva 2000/40/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 10/2001

del 23 febbraio 2001

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 105/2000 del Comitato misto SEE del 30 novembre 2000 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo gli adattamenti alla direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (3), contenuti nel capitolo XI dell'allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (4),

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 1 (direttiva 74/150/CEE del Consiglio) del capitolo II dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1. vengono aggiunti i seguenti trattini:
 - «— **194 N**: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, rettificato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1),
 - 32000 L 0025: Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2000 (GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1)»;
- 2. prima dell'adattamento, va inserita la lettera «a)»;

⁽¹⁾ GU L 45 del 15.2.2001, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, rettificato dalla GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

3. viene aggiunto il seguente adattamento:

IT

«b) Nell'allegato I, appendice 4, punto 1, sezione 1, viene aggiunto il testo seguente:

"IS per l'Islanda

FL per il Liechtenstein

16 per la Norvegia"».

Articolo 2

I testi della direttiva 2000/25/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 11/2001

del 28 febbraio 2001

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 7/94 del Comitato misto SEE del 21 marzo 1994 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che modifica la direttiva 80/181/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (²), rettificata dalla GU L 104 del 29.4.2000, pag. 89 e dalla GU L 311 del 12.12.2000, pag. 50,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 24 (direttiva 80/181/CEE del Consiglio) del capitolo IX dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **399 L 0103**: Direttiva 1999/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che modifica la direttiva 80/181/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 17, rettificata dalla GU L 104 del 29.4.2000, pag. 89 e dalla GU L 311 del 12.12.2000, pag. 50).»

Articolo 2

I testi della direttiva 1999/103/CE, rettificata dalla GU L 104 del 29.4.2000, pag. 89 e dalla GU L 311 del 12.12.2000, pag. 50, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta* ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 160 del 28.6.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 17.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2001.

IT

N. 12/2001

del 23 febbraio 2001

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 74/2000 del Comitato misto SEE del 2 ottobre 2000 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (3),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 54w (direttiva 1999/21/CE della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo vengono inseriti i punti seguenti:

- «54x. **399 L 0002**: Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).
- 54y. **399 L 0003**: Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24)».

Articolo 2

I testi delle direttive 1999/2/CE e 1999/3/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 315 del 14.12.2000, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 66 del 13.3.1999, pag. 24.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

IT

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 13/2001

del 23 febbraio 2001

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 64/1999 del Comitato misto SEE del 28 maggio 1999 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la venticinquesima direttiva 2000/11/CE della Commissione, del 10 marzo 2000, che adegua al progresso tecnico l'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/41/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, che rinvia per la seconda volta il termine per il divieto della sperimentazione animale di ingredienti o miscele di ingredienti per prodotti cosmetici (3),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 L 0011**: Venticinquesima direttiva 2000/11/CE della Commissione, del 10 marzo 2000 (GU L 65 del 14.3.2000, pag. 22)».

Articolo 2

Dopo il punto 10 (decisione 96/335/CE della Commissione) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«11. **32000 L 0041**: Direttiva 2000/41/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, che rinvia per la seconda volta il termine per il divieto della sperimentazione animale di ingredienti o miscele di ingredienti per prodotti cosmetici (GU L 145 del 20.6.2000, pag. 25)».

⁽¹⁾ GU L 284 del 9.11.2000, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 65 del 14.3.2000, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 145 del 20.6.2000, pag. 25.

Articolo 3

I testi delle direttive 2000/11/CE e 2000/41/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 24 febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 14/2001

del 23 febbraio 2001

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 3/2001 del Comitato misto SEE del 31 gennaio 2001 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/245/CE della Commissione, del 2 febbraio 2000, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti di vetro piatto, vetro profilato e vetro in blocchi (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/273/CE della Commissione, del 27 marzo 2000, relativa alla procedura di attestazione della conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda sette prodotti per il benessere tecnico europeo senza orientamenti (3),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (direttiva 89/106/CEE del Consiglio) del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32000 D 0245**: Decisione 2000/245/CE della Commissione del 2 febbraio 2000 (GU L 77 del 28.3.2000, pag. 13),
- 32000 D 0273: Decisione 2000/273/CE della Commissione del 27 marzo 2000 (GU L 86 del 7.4.2000, pag. 15)».

Articolo 2

I testi delle decisioni 2000/245/CE e 2000/273/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 77 del 28.3.2000, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 86 del 7.4.2000, pag. 15.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 15/2001

del 28 febbraio 2001

che modifica l'allegato IX (servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 5/2001 del Comitato misto SEE del 31 gennaio 2001 (¹).
- (2) La direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (²), codifica vari atti attualmente integrati nell'allegato IX dell'accordo.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/12/CE.
- (4) La direttiva 2000/12/CE abroga vari atti attualmente integrati nell'accordo, in particolare atti che comportano modifiche SEE.
- (5) Occorre mantenere le modifiche SEE apportate agli atti abrogati con la direttiva 2000/12/CE,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Il testo del punto 14 (direttiva 73/183/CEE del Consiglio) è sostituito dal seguente:
 - «**32000 L 0012**: Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in prosieguo:

- a) all'articolo 2, paragrafo 3, è inserito il testo seguente:
 - "— in Islanda dal 'Byggingarsjóðir ríkisins',
 - nel Liechtenstein dalla 'Liechtensteinische Landesbank'.";

⁽¹⁾ GU L 66 dell'8.3.2001, pag. 47.

⁽²⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

b) l'articolo 5, paragrafo 4, va letto come segue:

"Una parte contraente ha la facoltà di decidere che gli enti creditizi già esistenti alla data del 1º gennaio 1994 e i cui fondi propri non raggiungevano i livelli fissati ai paragrafi 1 e 2 per il capitale iniziale possano proseguire le loro attività. In questo caso i fondi propri non possono divenire inferiori all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 2 maggio 1992.";

- c) per quanto riguarda le relazioni con gli enti creditizi dei paesi terzi di cui all'articolo 23 della direttiva, si applicano le seguenti disposizioni:
 - 1. Al fine di ottenere il massimo grado di convergenza nell'applicazione del regime relativo agli enti creditizi dei paesi terzi, le parti contraenti si scambiano informazioni come indicato all'articolo 23, paragrafi 2 e 6 e tengono consultazioni riguardo alle questioni di cui all'articolo 23, paragrafi 3, 4 e 5, nell'ambito del Comitato misto SEE e secondo le procedure specifiche da concordare.
 - 2. Le autorizzazioni concesse dalle autorità competenti di una parte contraente a enti creditizi che sono filiazione diretta o indiretta di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide ai sensi delle disposizioni della presente direttiva nel territorio di tutte le parti contraenti. Tuttavia,
 - a) se un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di enti creditizi di uno Stato EFTA o impone a tali enti creditizi restrizioni non previste per quelli comunitari, le autorizzazioni concesse dalle autorità competenti della Comunità agli enti creditizi che sono filiazione diretta o indiretta di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo sono valide soltanto nella Comunità, a meno che uno Stato EFTA non decida diversamente per la propria giurisdizione;
 - b) se la Comunità decide di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni concesse a enti creditizi che sono filiazione diretta o indiretta di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da un'autorità competente di uno Stato EFTA a tali enti creditizi sono valide soltanto nella sua giurisdizione, a meno che un'altra parte contraente decida diversamente per la propria giurisdizione;
 - c) le limitazioni o le sospensioni di cui ai commi a) e b) non possono essere applicate agli enti creditizi o alle loro filiazioni già autorizzati nel territorio di una parte contraente.
 - 3. Se la Commissione apre negoziati con un paese terzo in base all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, per ottenere il trattamento nazionale e un effettivo accesso al mercato per i suoi enti creditizi, essa cerca di ottenere lo stesso trattamento per gli enti creditizi degli Stati EFTA;
- d) l'articolo 24, paragrafi 2) e 3), non si applica;
- e) se una parte contraente ha deciso di avviare i negoziati di cui all'articolo 25 della direttiva, ne informa il Comitato misto SEE. Le parti contraenti si consultano nell'ambito del Comitato misto SEE sugli orientamenti da seguire, ogniqualvolta ciò sia nel comune interesse;
- f) l'articolo 61 si applica alla Norvegia;
- g) l'articolo 64, paragrafo 1), va letto come segue:

"Qualora, al 28 giugno 1994, un ente creditizio abbia già concesso uno o più fidi il cui valore supera i limiti stabiliti dall'articolo 49 per i singoli grandi fidi o per il cumulo dei grandi fidi, le autorità competenti impongono all'ente creditizio di adottare le misure necessarie affinché il fido o i fidi in questione vengano adeguati al livello prescritto dall'articolo 49.";

- h) l'articolo 64, paragrafo 3), va letto come segue:
 - "L'ente creditizio non può adottare misure che abbiano per effetto di aumentare i fidi di cui al paragrafo 1 rispetto al livello che essi raggiungono al 28 giugno 1994."»;
- 2) al punto 16a (direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), il primo trattino della modifica b) è sostituito dal testo seguente:
 - «— enti creditizi di cui al primo comma dell'articolo 1 della direttiva 2000/12/CE,»;
- 3) i testi del punto 15 (prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio), del punto 16 (seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio), del punto 17 (direttiva 89/299/CEE del Consiglio), del punto 18 (direttiva 89/647/CEE del Consiglio), del punto 19 (direttiva 91/31/CEE della Commissione), del punto 20 (direttiva 92/30/CEE del Consiglio) e del punto 23a (direttiva 92/121/CEE del Consiglio) sono abrogati.

Articolo 2

I testi della direttiva 2000/12/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1º marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2001.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 16/2001

del 28 febbraio 2001

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 146/1999 del Comitato misto SEE, del 5 novembre 1999 (1).
- (2) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 108/2000 del Comitato misto SEE, del 30 novembre 2000 (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (³),

DECIDE:

Articolo 1

All'allegato II dell'accordo, capitolo XIX, il punto 1 (direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è modificato come segue:

- 1) prima delle modifiche è inserito il testo seguente:
 - «, modificata da:
 - 398 L 0048: Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).»;
- 2) le parole «articolo 1, paragrafo 2» nella modifica a) sono sostituite dalle parole «articolo 1, paragrafo 3»;
- 3) il testo della modifica d) è sostituito dal testo seguente:
 - «All'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

Le osservazioni degli Stati EFTA vengono inviate dall'Autorità di vigilanza EFTA alla Commissione CE sotto forma di una singola comunicazione coordinata e le osservazioni della Comunità vengono inviate dalla Commissione all'Autorità di vigilanza EFTA. Qualora venga invocata una moratoria (standstill) di sei mesi conformemente a quanto previsto dai rispettivi sistemi interni delle parti contraenti, oppure qualora venga invocata una moratoria di quattro mesi conformemente al sistema interno della Comunità europea oppure, per quanto concerne gli Stati EFTA, conformemente ai due paragrafi seguenti, le parti contraenti si scambiano informazioni secondo modalità analoghe.

⁽¹⁾ GU L 15 del 18.1.2001, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 45 del 15.2.2001, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

Le autorità competenti degli Stati EFTA pospongono di quattro mesi l'adozione di progetti di norme sui servizi, dalla data di ricevimento del testo del progetto di regolamento da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA se, entro tre mesi, un altro Stato EFTA trasmette un parere dettagliato asserendo che la misura prevista può creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nei mercati degli Stati EFTA.

Per quanto concerne i progetti di norme concernenti i servizi, i pareri dettagliati degli Stati EFTA non possono modificare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati EFTA dovessero adottare conformemente alla legislazione SEE, per tenere conto delle loro diversità linguistiche, delle rispettive caratteristiche nazionali e regionali, e dei rispettivi bagagli culturali.»;

- 4) il testo della modifica e) è sostituito dal testo seguente:
 - «Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:
 - Le autorità competenti degli Stati membri CE e gli Stati EFTA pospongono per un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento del testo del progetto di regolamento l'adozione dei progetti di regolamenti tecnici notificati:
 - dalla Commissione CE in caso di progetti notificati dagli Stati membri della Comunità,
 - dall'Autorità di vigilanza EFTA per i progetti notificati dagli Stati EFTA.
 - 2. I periodi di moratoria (standstill) di cui al paragrafo 1 e all'articolo 8, paragrafo 2, non si applicano quando:
 - le autorità competenti sono obbligate a preparare regolamentazioni tecniche in tempi molto brevi al fine di emanarle e metterle in vigore immediatamente, senza possibilità di condurre consultazioni, per urgenti motivi attinenti alla salute o alla sicurezza pubblica, alla salute e alla vita degli animali e alla preservazione dei vegetali, e in materia di norme sui servizi, come pure a fini di ordine pubblico, in particolare per motivi attinenti la protezione dei minori, oppure,
 - quando le autorità competenti sono obbligate, per gravi motivi, ad emanare e applicare immediatamente norme sui servizi finanziari al fine di salvaguardare la sicurezza e l'integrità del sistema finanziario e, in particolare, tutelare i depositanti, gli investitori e gli assicurati.

Vengono comunicati i motivi che hanno determinato la situazione di urgenza. Tale giustificazione deve essere dettagliata e deve fornire informazioni chiare soprattutto riguardo all'imprevedibilità e alla gravità del pericolo cui le autorità interessate si sono trovate confrontate, nonché all'assoluta necessità di una soluzione immediata.»;

5) il testo della modifica g) 9) è sostituito dal testo seguente:

«la comunicazione che è stato chiesto un periodo di moratoria (standstill) di quattro o sei mesi;».

Articolo 2

Il testo seguente è inserito all'allegato XI dell'accordo dopo il punto 5h (direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio):

«Servizi della società dell'informazione

5i. **398 L 0034**: Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37), modificata da:

398 L 0048: Direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a) All'articolo 1, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il termine 'specificazione tecnica' comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE (punto 1 del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo), così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi."

b) Alla fine del primo comma dell'articolo 8, paragrafo 1, è inserito il testo seguente:

"Il testo integrale del progetto di regolamento tecnico notificato sarà disponibile nella lingua originale e sarà tradotto in una delle lingue ufficiali della Comunità europea."

c) Al quarto comma dell'articolo 8, paragrafo 1, è inserito il testo seguente:

"La Comunità, da una parte, e l'Autorità di vigilanza EFTA o gli Stati EFTA attraverso l'Autorità di vigilanza EFTA, dall'altra, possono chiedere ulteriori informazioni su un progetto di regolamento tecnico notificato."

d) All'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

"Le osservazioni degli Stati EFTA vengono inviate dall'Autorità di vigilanza EFTA alla Commissione CE sotto forma di una singola comunicazione coordinata e le osservazioni della Comunità vengono inviate dalla Commissione all'Autorità di vigilanza EFTA. Qualora venga invocata una moratoria (standstill) di sei mesi conformemente alle regole dei rispettivi sistemi interni delle parti contraenti, oppure qualora venga invocata una moratoria di quattro mesi conformemente al sistema interno della Comunità europea oppure, per quanto concerne gli Stati EFTA, conformemente ai due paragrafi seguenti, le parti contraenti si cambiano informazioni secondo modalità analoghe.

Le autorità competenti degli Stati EFTA pospongono di quattro mesi l'adozione del progetto di norme sui servizi, dalla data di ricevimento del testo del progetto di regolamento da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA se, entro tre mesi, un altro Stato EFTA trasmette un parere dettagliato asserendo che la misura prevista può creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi nei mercati degli Stati EFTA.

Per quanto concerne i progetti di norme concernenti i servizi, i pareri dettagliati degli Stati EFTA non possono modificare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati EFTA dovessero adottare conformemente alla legislazione SEE per tenere conto delle loro diversità linguistiche, delle rispettive caratteristiche nazionali e regionali, e dei rispettivi bagagli culturali."

- e) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:
 - "1. Le autorità competenti degli Stati membri CE e degli Stati EFTA rinviano l'adozione del progetto di regolamento tecnico notificato di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento del testo del progetto di regolamento inviato:
 - dalla Commissione CE in caso di progetti notificati dagli Stati membri della Comunità,
 - dall'Autorità di vigilanza EFTA per i progetti notificati dagli Stati EFTA.
 - 2. I periodi di moratoria (standstill) di cui al paragrafo 1 e alla modifica d), paragrafo 1, non si applicano quando:

- le autorità competenti sono obbligate a preparare regolamentazioni tecniche in tempi molto brevi al fine di emanarle e metterle in vigore immediatamente, senza possibilità di condurre consultazioni, per urgenti motivi attinenti alla salute o alla sicurezza pubblica, alla salute e alla vita degli animali e alla preservazione dei vegetali, e in materia di norme sui servizi, come pure a fini di ordine pubblico, in particolare per motivi attinenti la protezione dei minori, oppure,
- quando le autorità competenti sono obbligate, per gravi motivi, ad emanare e applicare immediatamente norme sui servizi finanziari al fine di salvaguardare la sicurezza e l'integrità del sistema finanziario e, in particolare, tutelare i depositanti, gli investitori e gli assicurati.

Vengono comunicati i motivi che hanno determinato la situazione d'urgenza. Tale giustificazione deve essere dettagliata e deve fornire informazioni chiare soprattutto riguardo all'imprevedibilità e alla gravità del pericolo cui le autorità interessate si sono trovate confrontate, nonché all'assoluta necessità di una soluzione immediata."

f) All'allegato II è aggiunto quanto segue:

"ISLANDA

STRI

Staðlaráð Íslands

LIECHTENSTEIN

TPMN

Liechtensteinische Technische Prüf-, Mess- und Normenstelle

NORVEGIA

NSF

Norges Standardiseringsforbund

NEK

Norsk Elektroteknisk Komite

PT

Post- og teletilsynet."

- g) Per l'applicazione della direttiva, sono ritenute necessarie le seguenti comunicazioni per via elettronica:
 - 1) ricevute di notifica. Esse possono essere inviate prima o contemporaneamente alla trasmissione del testo integrale;
 - 2) avviso di ricevimento del progetto di testo contenente, tra l'altro, la data di scadenza del periodo di moratoria (standstill) determinata conformemente alle norme stabilite da ciascun sistema;
 - 3) messaggi per la richiesta di informazioni supplementari;
 - 4) risposte a richieste di informazioni supplementari;
 - 5) commenti;
 - 6) domande di riunioni ad hoc;

- IT
 - 7) risposte a domande di riunioni ad hoc;
 - 8) richieste di testi definitivi;
 - la comunicazione che è stato chiesto un periodo di moratoria (standstill) di quattro o sei mesi;

attualmente possono essere trasmesse per posta, anche se è preferibile la trasmissione per via elettronica, le seguenti comunicazioni:

- 10) il testo integrale del progetto notificato;
- 11) i testi giuridici di base o le disposizioni normative;
- 12) il testo definitivo.
- h) Le misure amministrative relative alle comunicazioni sono concordate congiuntamente dalle parti contraenti.»

Articolo 3

I testi della direttiva 98/48/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1º marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2001.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 17/2001

del 28 febbraio 2001

che modifica gli allegati X (servizi audiovisivi) e XI (servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- L'allegato X dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 32/2000 del Comitato misto SEE del 31 marzo 2000 (1).
- (2) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 108/2000 del Comitato misto SEE del 30 novembre 2000 (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (3),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 1a (direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato X dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«1b. **398 L 0084**: Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54)».

Articolo 2

Dopo il punto 5i (direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«5j. **398 L 0084**: Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54)».

⁽¹⁾ GU L 141 del 15.6.2000, pag. 57.

⁽²⁾ GU L 45 del 15.2.2001, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54.

Articolo 3

I testi della direttiva 98/84/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1º marzo 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2001.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 18/2001

del 23 febbraio 2001

che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 111/2000 del Comitato misto SEE del 22 dicembre 2000 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida (²),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 24a (direttiva 91/439/CEE del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo, prima degli adattamenti viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 L 0056**: Direttiva 2000/56/CE della Commissione del 14 settembre 2000 (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45)».

Articolo 2

I testi della direttiva 2000/56/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

⁽¹⁾ GU L 52 del 22.2.2001, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 45.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 19/2001

del 23 febbraio 2001

che modifica l'allegato XVIII (sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 97/2000 del Comitato misto SEE del 27 ottobre 2000 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro (²).
- (3) La direttiva 2000/39/CE abroga, con decorrenza dal 31 dicembre 2001, la direttiva 96/94/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (³), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 16i (direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«16j. **32000 L 0039**: Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47)».

Articolo 2

Il testo del punto 3b (direttiva 96/94/CE della Commissione) dell'allegato XVIII dell'accordo è soppresso con decorrenza dal 31 dicembre 2001.

⁽¹⁾ GU L 7 dell'11.1.2001, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 338 del 28.12.1996, pag. 86.

Articolo 3

I testi della direttiva 2000/39/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 24 febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 20/2001

del 23 febbraio 2001

che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 61/2000 del Comitato misto SEE del 28 giugno 2000 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 98/94/CE della Commissione, del 7 gennaio 1998, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (²).
- (3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/413/CE della Commissione, del 15 giugno 2000, che modifica la decisione 98/94/CE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (3),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 2er (decisione 1999/698/CE della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo viene inserito il punto seguente:

- «2es. **398 D 0094**: Decisione 98/94/CE della Commissione, del 7 gennaio 1998, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (GU L 19 del 24.1.1998, pag. 77), modificata da:
 - 32000 D 0413: Decisione 2000/413/CE della Commissione del 15 giugno 2000 (GU L 155 del 28.6.2000, pag. 63)».

Articolo 2

I testi delle decisioni 98/94/CE e 2000/413/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 19 del 24.1.1998, pag. 77.

⁽³⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 63.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (1) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

⁽¹⁾ Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 21/2001

del 23 febbraio 2001

che modifica l'allegato XX (ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE.

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 61/2000 del Comitato misto SEE del 28 giugno 2000 (¹).
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/479/CE della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 2g (direttiva 96/61/CE del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«2ga. **32000 D 0479**: Decisione 2000/479/CE della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all'attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 36)».

Articolo 2

I testi della decisione 2000/479/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 192 del 28.7.2000, pag. 36.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

N. 22/2001

del 23 febbraio 2001

che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE.

IT

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 98/2000 del Comitato misto SEE del 27 ottobre 2000 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 452/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro (²).
- (3) Il regolamento (CE) n. 530/1999 non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 18d [regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«18da. **32000 R 0452**: Regolamento (CE) n. 452/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro (GU L 55 del 29.2.2000, pag. 53).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 452/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 7 dell'11.1.2001, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 53.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 23/2001

del 23 febbraio 2001

che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 98/2000 del Comitato misto SEE del 27 ottobre 2000 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione, del 10 luglio 2000, recante applicazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda le spese e le entrate delle pubbliche amministrazioni (²),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 19d [regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32000 R 1500**: Regolamento (CE) n. 1500/2000 della Commissione del 10 luglio 2000 (GU L 172 del 12.7.2000, pag. 3)».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1500/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

⁽¹⁾ GU L 7 dell'11.1.2001, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 172 del 12.7.2000, pag. 3.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

N. 24/2001

del 23 febbraio 2001

che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 98/2000 del Comitato misto SEE del 27 ottobre 2000 (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica (²).
- (3) Il regolamento (CE) n. 2223/96 non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 19d [regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo viene inserito il punto seguente:

«19da. **32000 R 0264**: Regolamento (CE) n. 264/2000 della Commissione, del 3 febbraio 2000, relativo all'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio con riferimento alle statistiche congiunturali della finanza pubblica (GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

Questo regolamento non si applica al Liechtenstein.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 264/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 febbraio 2001, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

⁽¹⁾ GU L 7 dell'11.1.2001, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 29 del 4.2.2000, pag. 4.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2001.

IT